

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI E NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 10 MAGGIO 2007

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, alla legge regionale della Lombardia 15 aprile 1995, n. 20, Legge 04.08.06 n. 248 ed eventuali successive modifiche.

Art. 2 Definizione del servizio

- 1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa del trasporto pubblico locale.
- 2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente, nel seguito denominato N.C.C., così come definiti agli artt. 1, 2 e 3 della Legge n. 21 del 1992.
- 3. Tali autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
- 4. Il servizio di noleggio con conducente mediante natanti è assimilato al servizio di taxi ed è regolato dalla relativa disciplina se sussiste in capo all'esercente la disponibilità di apposito pontile nel territorio comunale, oltre che di rimessa nel territorio comunale o comprensoriale definito da accordo di programma e se le tariffe applicate sono stabilite con provvedimento del comune.

Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di competenza dell'autorità avente giurisdizione sulla navigazione interna, salvo quanto espressamente previsto dall'art.2 c.3 della legge 15 gennaio 1992, n.21 ed eventuali successive modifiche.

Il servizio di noleggio con conducente con autobus è espletato con veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente ed è esercitato avuto riguardo alle specifiche disposizioni della legge regionale della Lombardia 31 gennaio 1987, n. 9, in quanto applicabili.

CAPO II COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 3 Composizione e nomina

- 1. La Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto di persone non di linea, di seguito definita anche come "Commissione" o "Commissione Consultiva" è istituita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. È composta da:
- Sindaco con funzioni di Presidente, o suo delegato;
- due esponenti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, da queste designati;
- un rappresentante per ogni consorzio di tassisti con almeno n. 6 aderenti
- due rappresentanti delle Associazioni degli utenti e dei consumatori presenti a livello locale, da queste designati anche congiuntamente o scelti dalla Giunta Municipale tra quelle più rappresentative
- il Responsabile del Servizio competente o suo delegato
- il Comandante della Polizia Locale o suo delegato

Di ogni componente dovrà essere nominato anche un sostituto, che partecipi alle attività della Commissione, in assenza del componente effettivo.

- Le sedute della Commissione possono essere di prima e di seconda convocazione. La riunione in seduta di prima convocazione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti.
- 4. La riunione in seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale, ed è valida quando sono presenti almeno tre componenti. La seduta di seconda convocazione è convocata, di norma, dopo almeno 24 ore dalla prima.
- 5. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata ed i suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa dell'ente o dell'organizzazione che li ha designati.
- 6. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle organizzazioni non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
- 7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio competente, scelto dal dirigente del servizio medesimo.

- 8. Qualora un argomento da trattare in Commissione concerna interessi personali di uno o più componenti, o di loro parenti e affini entro il IV grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione, sia alla votazione.
- 9. In relazione all'oggetto da trattare, la Commissione può essere integrata, di volta in volta ed a richiesta del Presidente, da rappresentanti di Enti, Organismi ed Uffici Diversi che, in ogni caso, non hanno diritto di voto.

Art. 4 Modalità di funzionamento

- 1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno quattro componenti.
- 2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta; nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia comunicata 48 ore prima della data stabilita.
- La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e si esprime sui provvedimenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione equivale a voto contrario ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario della Commissione.

Art. 5 Funzioni della Commissione

- 1. Alla Commissione spettano le seguenti funzioni:
 - a) elaborare studi e proposte di carattere generale o particolare attinenti alla disciplina ed alle problematiche del settore degli autoservizi pubblici non di linea, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, Provinciale ed eventualmente alla Regione;
 - b) formulare proposte relative all'organico comunale delle licenze e delle autorizzazioni da destinare al Servizio taxi e di N.C.C.;
 - c) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulle richieste comunali di assegnazione di nuove licenze;
 - d) procedere annualmente alla verifica delle tariffe vigenti ed avanzare proposte per l'esercizio del Servizio Taxi e N.C.C.;
 - e) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su provvedimenti comunali con cui sono fissate le tariffe di cui alla precedente lettera d);
 - f) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sulla formazione e variazione di norme regolamentari;
 - g) formulare proposte in materia di turni ed orari del Servizio Taxi;

- h) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su provvedimenti comunali con i quali vengono fissati i turni e gli orari di cui alla lettera precedente;
- i) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante su eventuali richieste di cui all'art. 9.
- j) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante in merito all'applicazione del regolamento con particolare riferimento alle sanzioni previste dalle leggi regionali e statali vigenti in materia del Codice della strada ed altre comportanti sanzioni pecuniarie e/o accessorie della diffida, sospensione o decadenza delle licenze/autorizzazioni.

La Commissione assume le funzioni di comitato permanente di monitoraggio del servizio taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva. Nell'espletamento di questa funzione la Commissione stessa può essere integrata da esperti in materia di mobilità e trasporto.

Inoltre, il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto, comprese eventuali turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.

CAPO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 6 Titoli per l'esercizio del servizio

- 1. L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza e di autorizzazione, da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
- 2. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa, locale, sociale, economico e commerciale.
- 3. Il Servizio di Taxi, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 32 comma 5 relativamente ai sostituti alla guida per le turnazioni integrative, è esercitato direttamente dal titolare che può avvalersi o di collaboratori familiari o di sostituti temporanei purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. Il Servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

- 4. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività, secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21 ed eventuali successive modifiche.
- 5. È consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso-decadenza od esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente prima di un anno dal recesso. Il conferimento all'organismo collettivo dà diritto alla gestione economica dell'attività da parte dello stesso.
- 6. Ai fini del conferimento, è necessaria la seguente documentazione:
- comunicazione scritta al Comune del conferimento;
- autocertificazione ai sensi della Legge 15/68, attestante che l'organismo esercita l'attività di trasporto di persone, con gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente;
- copia autentica dell'atto con cui viene conferita la licenza o l'autorizzazione.
- 7. Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento.

Art. 7 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed eventuali successive modifiche.

Art. 8 Ambiti operativi territoriali

- 1. I titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
- 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, qualunque sia la destinazione, fermo restando che la prestazione del servizio di taxi oltre il territorio comunale è facoltativa.

Art. 9 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto pubblico locale

- 1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione di cui al precedente art. 3, i veicoli e natanti immatricolati nel servizio di taxi o di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.
- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'ente concedente il servizio di linea, nel quale siano disciplinate le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
- 3. L'espletamento di detti servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni.
- 4. Possono essere previste forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziate, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenze del servizio taxi o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b e c della Legge 21/1992 e prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti.

Art. 10 Rimborso delle accise

1. I titolari di licenza i quali prestano il servizio con autoveicoli a benzina, intenzionati a esercitare il diritto al rimborso parziale ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 202 e modificazioni, preventivamente alla presentazione della apposita domanda all'intendenza di finanza o direzione regionale delle imposte debbono produrre la domanda stessa al servizio di cui all'art. 8 per la prevista attestazione e gli eventuali rilievi con riferimento ai giorni di servizio effettivamente prestato.

CAPO IV ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità a quanto previsto dalla L. 6.3.1998 n. 40;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti della Provincia di Pavia di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 sezione autovetture;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- d) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- f) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;
- g) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura di almeno €. 5.000.000,00;
- i) aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza Sociale dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro (per l'autorizzazione di N.C.C.).
- 2. Per l'esercizio del servizio N.C.C., oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 12 Impedimenti soggettivi

- 1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinguenza mafiosa);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività:
 - g) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione di esercizio, anche nell'ambito di altri Comuni.

CAPO V MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIONI PER N.C.C.

Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- 1. Le licenze per l'esercizio del Servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992.
- 2. Alla data di adozione del presente Regolamento, il contingente numerico è determinato nel successivo art. 50. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti titolari, si rendano disponibili licenze o autorizzazioni, viene indetto dalla Giunta Comunale apposito bando di concorso entro 60 giorni dalla data dalla quale si sono rese disponibili. Il contingente di cui all' art. 50 potrà essere raggiunto con successivi provvedimenti della Giunta Comunale, in modo graduale e sulla base delle valutazioni in ordine alle esigenze del servizio pubblico espresse in relazione alle situazioni vigenti per tempo, sentita la competente Commissione. In questo caso, la Giunta Comunale potrà bandire concorsi straordinari per il rilascio a titolo gratuito o a titolo oneroso di nuove licenze/autorizzazioni da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della citata Legge 21/92.

Del relativo bando è data notizia anche mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Comune ed almeno su un quotidiano locale.

- 3. Si può inoltre prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della citata Legge n°21/92 ed in prevalenza ai sog getti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b e c della medesima Legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza.
- 4. Può infine essere prevista in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 21/92, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività di sostituti alla guida dovrà svolgersi secondo quanto previsto dal successivo articolo 32 comma 5.
- 5. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione a ruolo della Provincia di Pavia.
- 6. La graduatoria è valida per anni 1 (uno); i posti d'organico che si rendano vacanti nel corso dell'anno di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la stessa fino ad esaurimento.

Art. 14 Contenuto del bando

- 1. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono:
 - a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.
 - d) materie d'esame.

Art. 15 Commissione di concorso

- 1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni che si rendono disponibili viene istituita un'apposita commissione di concorso composta da:
 - a) responsabile del Servizio competente, in qualità di Presidente;
 - b) due esperti delle materie previste dal bando concorsuale individuate dal medesimo Responsabile del Servizio;
- 2. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente del Servizio competente, nominato dal Presidente.

Art. 16 Attività della Commissione di concorso

- La Commissione di concorso, prima di procedere all'esame delle singole domande, stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale; quindi valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C., le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità di cui al successivo art. 18.
- 2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4 2° comma.
- 3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

Art. 17 Titoli preferenziali

1. A parità di punteggio, nell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

- a) Aver svolto il servizio taxi in qualità di collaboratore familiare alla guida del veicolo del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
- b) Aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del veicolo del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
- c) Aver esercitato il servizio di N.C.C. in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio di un'impresa di noleggio, comunque non titolare di autorizzazione, per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
- d) Aver esercitato l'attività di N.C.C. per un periodo di almeno sei mesi, anche non continuativi, negli ultimi tre anni;
- e) Aver svolto il servizio per un periodo inferiore a sei mesi negli ultimi tre anni;
- f) Essere disponibile ad effettuare il servizio con veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- g) La conoscenza di una o più lingue estere, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso:
- h) La disponibilità di effettuare il servizio con auto ecologiche;
- i) Essere più giovane di età.

Art. 18 Presentazione delle domande

- 1. Le domande per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni per N.C.C. sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:
 - generalità del richiedente:
 - luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio;
 - codice fiscale:
 - insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 12;
 - iscrizione al ruolo dei conducenti, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, ai sensi della Legge 15/68;
 - non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza e autorizzazione da almeno 5 anni:
 - impegno, in caso di assegnazione a conseguire gli ulteriori requisiti di cui all'art. 11, condizione necessaria per il rilascio della licenza o autorizzazione;
 - non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altri Comuni;
 - possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali;
 - dichiarazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- 2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 - idonea documentazione in originale, copia autentica ed eventualmente sotto forma di autocertificazione di cui alla L. n. 15 del 1968, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art. 17.

Art. 19 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1. Sulla base della graduatoria, il responsabile del Servizio competente dà comunicazione ai partecipanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'assegnazione, invitandoli a dimostrare entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, ricorrendo anche, nei casi previsti dalla Legge 15/68 e dal DPR 403/98, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il possesso:
- dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
- che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da malattie incompatibili con il servizio, attraverso certificazione medica di data non anteriore a 3 mesi;
- della disponibilità del mezzo;
- della disponibilità della rimessa o di altro spazio atto a consentire il ricovero del mezzo nel territorio comunale (nel caso di N.C.C.);
- dell'iscrizione all'albo imprese artigiane o al registro imprese per le aziende già operanti.
- 2. Il Comune accerta la sussistenza dei requisiti di cui ai punti a) b e c) dell'art. 11 e, riscontrata la regolarità tecnica del mezzo da parte degli organi competenti, dà avviso all'interessato dell'esito favorevole della verifica, a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato deve dimostrare di aver soddisfatto le condizioni di cui all'art. 11 1° comma lett. h) e i).
- 3. Il Comune, verificata l'esistenza delle condizioni prescritte, rilascia l'autorizzazione o la licenza. Entro un mese da tale rilascio, il Comune accerta la sussistenza della condizione di cui all'art. 11 1° comma lett. d).

Art. 20 Licenze/Autorizzazioni - Inizio del servizio

- 1. Fatto salvo l'obbligo di comunicare al Servizio competente qualsiasi variazione, le licenze/autorizzazioni hanno durata permanente.
- 2. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21 Registro comunale

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le licenze e autorizzazioni, contenente, per ciascuna di esse, tutti i dati relativi al titolare - al mezzo - alla rimessa e alle variazioni successive.

CAPO VI MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 22 Trasferibilità del titolo per atto inter vivos

- 1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione dell'azienda e sono trasferibili per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
- 3. Il titolare della licenza o autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Sindaco; contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità della autovettura.
- 4. In relazione all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, si attua il procedimento di cui al precedente art. 19 1° 2° 3° comma, in quanto compatibile.
- 5. All'interessato che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita una licenza, ovvero una o più autorizzazione, né a seguito di concorso né a seguito di trasferimento, prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento, operato in favore di altri dall'intestatario.

Art. 23 Trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto mortis causa

 In caso di morte dell'intestatario, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

- 2. Qualora, con il decesso del titolare l'impresa sia trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti a ruolo, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10 2° comma della Legge n. 21/92 per gli eredi dei titolari dell'attività taxi.
- 3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti a ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo alla stesso dei requisiti d'idoneità morale.
- 4. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione il decesso entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando nella comunicazione anche:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi della L. 15/1968 oppure
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione.
- 5. In relazione al procedimento per l'accertamento dei requisiti e della condizione in capo all'erede o concessionario per il rilascio della licenza/autorizzazione, si attua il procedimento istruttorio di cui al precedente art. 19 1° 2° 3° comma, per quanto compatibile.

CAPO VII MODALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 24 Caratteristiche del Servizio Taxi e N.C.C.

- 1. La prestazione del Servizio di Taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale.
- 2. Il Servizio può essere rifiutato qualora il passeggero versi in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l'incolumità del conducente.
- 3. La prestazione del Servizio di N.C.C. con autovettura non è obbligatoria.

- 4. Durante il Servizio di N.C.C. è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.
- 5. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse.
- 6. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunziare alla prosecuzione del viaggio pagando una quota del corrispettivo, proporzionale al percorso compiuto.
- 7. Il servizio deve essere effettuato in conformità alle disposizioni contenute nella carta dei servizi.
- 8. Le ricevute di pagamento da rilasciare a richiesta del cliente, devono essere preventivamente approvate e vidimate dal servizio competente. Tali ricevute dovranno essere in duplice copia e numerate progressivamente.

Art. 25 Uso collettivo del taxi

- 1. Il servizio taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone, in modo comunque non continuativo e secondo orari e itinerari non prestabiliti.
- 2. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri, con l'obbligo per il tassista di effettuare il percorso più conveniente per l'utente.
- 3. L'istituzione del servizio, la sua organizzazione, i turni nonché le tariffe ed i supplementi per il servizio notturno, festivo, bagagli ed animali sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3.

Art. 26 Stazionamento taxi

1. Le aree di stazionamento sono determinate dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione, e sono contrassegnate mediante segnaletica verticale e orizzontale, ai sensi dell'art. 136, comma 18, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. È facoltà della Amministrazione Comunale, sentita la Commissione, far installare presso tali aree pannelli integrativi aventi la funzione d'informare l'utenza circa le principali caratteristiche del servizio Taxi.

- 2. Le autovetture devono stazionare secondo una disposizione che rispetti ed evidenzi l'ordine temporale di arrivo di ciascuna.
- 3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.
- 4. Presso le aree di cui al comma 1 sono installati telefoni ad uso esclusivo dei conducenti, mediante i quali ricevere le richieste degli utenti. Il conducente, nel rispondere alla chiamata, è tenuto, a richiesta dell'utente, a dichiarare il numero dell'autovettura che conduce.
- 5. Le spese di installazione e utenza dei telefoni nelle località di cui sopra sono a carico, in parti uguali, dei titolari di ogni singola licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
- 6. È consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione.
- 7. È fatto comunque divieto di caricare l'utenza in prossimità e/o a vista del posteggio, qualora vi siano taxi allineati in attesa nel posteggio.

Art. 27 Pubblicità del servizio taxi

- 1. La pubblicità del servizio pubblico di taxi, volta ad informare gli utenti su modalità di prenotazione delle corse, prestazioni, tariffe e altre condizioni, può essere effettuata dai tassisti o loro consorzi previo assenso obbligatorio del Comune sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione consultiva.
- 2. Ai tassisti, singolarmente, è assolutamente vietato pubblicizzare il proprio servizio taxi, a mezzo stampa, televisione, internet, o altri mezzi di comunicazione.
- 3. Nei messaggi pubblicitari devono comunque essere indicati, solo ed esclusivamente, i numeri telefonici delle postazioni pubbliche, con tassativo divieto di fornire recapiti personali o numeri di apparecchi cellulari. Sono assolutamente vietati il ricorso a forme di pubblicità sia superlativa che comparativa, nonché l'uso di affermazioni che vantino o lascino intendere, anche indirettamente, la migliore qualità o convenienza delle prestazioni offerte da singoli operatori, rispetto agli standards del servizio pubblico.È ugualmente vietato pubblicizzare sconti o agevolazioni tariffarie di qualunque tipo, anche in forma di abbonamenti, se non autorizzati dal Comune.
- 4. La pubblicità dei servizi radiotaxi ed altri analoghi sistemi di raccolta e smistamento automatico delle chiamate, nonché di servizi proposti in orari non previsti dalle turnazioni stabilite dal Comune, è consentita, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al precedente comma 3, solo ed esclusivamente a condizione che il servizio sia stato regolarmente autorizzato dal Comune, in via preventiva, à sensi del successivo art. 28.

- 5. I messaggi di qualunque tipo, pubblicizzanti il servizio taxi, prima della loro diffusione, devono essere sottoposti al Comune, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente articolo, e potranno essere pubblicati solo se lo stesso Comune, sentita anche la Commissione di cui al precedente articolo 3, concederà il proprio assenso.
- 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai biglietti da visita da distribuire agli utenti, quando vi sia indicata la professione di tassista o quando si faccia comunque riferimento al servizio taxi.

Art. 28 Radio taxi

- 1. L'apprestamento ed uso di apparecchiature e sistemi Radio-rice-trasmittenti e simili può essere consentito sempre che gli impianti e gli apparecchi siano omologati, le frequenze siano state regolarmente assegnate e le modalità di esercizio siano tutte a norma di legge con assunzione di oneri e responsabilità inerenti e conseguenti.
- 2. Il Servizio taxi, previa autorizzazione comunale, può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, in modo che le richieste telefoniche dell'utenza vengano raccolte da persona a ciò addetta, ovvero registrate in modo automatico e quindi diramate ai conducenti mediante radio ricetrasmittenti installate a bordo delle autovetture.
- 3. La persona addetta alla ricezione delle chiamate telefoniche nell'ambito del servizio "radiotaxi" e gli altri soggetti altrimenti addetti alle relazioni con il pubblico devono astenersi dal concordare preventivamente coi passeggeri, o con chi, per essi, le modalità complete delle corse, intendendosi con ciò: l'identità del conducente, il tipo di autovettura, gli orari e le località di arrivo e il corrispettivo; è ammesso, invece, che si concordino preventivamente l'orario e la località di prelevamento.
- 4. Il servizio di "radiotaxi" deve essere organizzato in modo da soddisfare le esigenze di rapida fruibilità da parte dell'utenza. Esso deve pure garantire agli utenti un'informazione telefonica esauriente circa i tempi di attesa per la fruizione della corsa.
- 5. Al momento della cessazione del servizio, le apparecchiature allo stesso strumentali non dovranno più essere utilizzate per tale servizio.

Art. 29 Turni del servizio taxi

- 1. Il servizio è svolto mediante una successione di turni, secondo modalità stabilite dalla Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione.
- 2. Gli orari e i turni devono essere tassativamente osservati, salvo giustificato motivo.

- 3. E' consentita la sostituzione dei turni tra tassisti purché, preventivamente, venga data comunicazione al comando di Polizia Locale.
- 4. Per le turnazioni integrative di cui al precedente art. 5 è ammessa la sostituzione secondo le modalità di cui al successivo art. 32 comma 5.

Art. 30 Stazionamento N.C.C.

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.

Art. 31 Sospensione del servizio per ferie Assenze - Aspettative e distacchi

- Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente a 30 (trenta) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
 Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.
 - Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 (quindici) giorni continuativi, l'interessato deve almeno venti giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio competente, che può, ove riscontri che la stessa determini carenza del servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato. La risposta deve essere comunicata entro dieci giorni dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
- 2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata tempestivamente direttamente al Comando di Polizia Locale.
- 3. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.
- 4. Previa idonea documentazione, i tassisti componenti di organismi dirigenti delle organizzazioni sindacali o di strutture economiche di categoria, potranno utilizzare le giornate di riposo per recupero, in misura di una ogni giornata di mancato servizio per impegni connessi con il loro mandato.

Art. 32 Sostituzione alla guida nel servizio taxi

1. Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1 lettere a - b - c:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
- d) per sospensione della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2. Gli eredi minori dell'intestatario di licenza possono, fino al raggiungimento della maggiore età, farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 1 lettere a b c.
- 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962 n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della citata Legge 18 aprile 1962 n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.
- 4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 5. Per l'espletamento del servizio durante i turni integrativi di cui al precedente art. 5 ultimo comma e nell'ipotesi di cui all'art. 13 comma 4, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'art. 10 della Legge n° 2 1/92, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al Comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio.
- 6. I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.
- 7. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale al Servizio competente.

La richiesta deve indicare:

- i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1;
- la durata della sostituzione;
- il nominativo del sostituto.
- 8. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, deve presentare:
 - a) in caso di assunzione a tempo determinato:
 - copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;

- b) in caso di contratto di lavoro autonomo:
 - copia autenticata del contratto.
- 9. Nel caso di assunzione a tempo determinato, qualora sia constatata la non apertura della posizione INAIL ed INPS, si provvederà ad interdire il proseguimento dell'attività.
- 10. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.

Il sostituto può presentare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Art. 33 Collaborazione familiare

- 1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
- 2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
- 3. La possibilità di esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 1 lettere a), b), c), deve essere richiesta al Servizio competente allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - c) autocertificazione à sensi della Legge 15/68, di essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della Legge 15.11.1992 n. 24, indicandone i rispettivi estremi.
- 4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
- 5. La non conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata interdizione dell'attività.
- 6. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati dal titolare della licenza.

Art. 34 Trasporto disabili

- 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di Taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
- 2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 35 Tariffe Taxi

- 1. Le tariffe del Servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano, nonché i relativi supplementi, vengono stabilite dalla Amministrazione Comunale, previo parere obbligatorio ma non vincolante, della Commissione Consultiva. Il prezzo del servizio è quello risultante dal tassametro, maggiorato dai supplementi di tariffa se dovuti. E' stabilito un corrispettivo minimo della corsa da pagarsi in ogni caso.
 - Eventuali riduzioni sulle tariffe deliberate, da valere per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, dovranno essere previamente richiesti al competente ufficio comunale, il quale, sentito l'apposita Commissione Consultiva, si riserva di valutarne l'opportunità e consentirne l'applicazione facoltativa da parte di tutti gli operatori.
- 2. Nell'ipotesi di cui all'art. 9 comma 4 gli utenti potranno avvalersi di tariffe predeterminate.
- 3. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Amministrazione Comunale in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo a quello disciplinato al comma 1.
- 4. Le tariffe e la carta dei servizi deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte all'interno dell'autovettura.
- 5. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

CAPO VIII OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI

Art. 36 Obblighi per gli intestatari di licenze e autorizzazioni

- 1. Gli intestatari di licenze o autorizzazioni, nonché i legittimi sostituti nell'espletamento del servizio, debbono osservare i seguenti obblighi:
 - a) Avere a bordo almeno numero tre copie della carta dei servizi in formato A4 e della tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza, esposte in modo ben visibile. Le carte dei servizi e le tabelle devono essere collocate sia nella parte anteriore del veicolo che nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarle da eventuali supporti per la lettura nelle diverse lingue straniere.
 - L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portato a conoscenza dell'utente mediante avvisi chiaramente leggibili posti nelle medesime posizioni.
 - b) accettare il trasporto del bagaglio che possa trovare conveniente sistemazione nel vano porta bagagli dell'autovettura. Eventuali eccedenze non sono obbligatorie.
 - c) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi ed animali trasportati in apposite gabbie il trasporto di altri animali è subordinato al possesso, da parte dell'utente, di idonee attrezzature atte a salvaguardare il veicolo in ogni suo componente;
 - d) conservare costantemente nell'autovettura tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - f) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 39 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - g) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
 - h) i titolari di licenza/autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi/NCC debbono comunicare al servizio competente preventivamente alla messa in uso la sostituzione definitiva del veicolo adibito, e contestualmente produrre:
 - a) la licenza/autorizzazione, perché vi sia annotata la sostituzione;
 - b) carta di circolazione, foglio complementare e polizza di assicurazione RC a norma di legge 24 dicembre 1969, n. 990 relative al veicolo adibito, dai quali dovranno risultare la proprietà o il possesso in locazione finanziaria del veicolo;
 - c) nulla osta per presa visione del veicolo e conformità con i documenti sub punti b) e
 c) rilasciato dalla polizia locale, la quale comunque ne trasmette tempestivamente copia al responsabile del procedimento dopo presa visione.
 - i) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;
 - j) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.
 - k) Il veicolo fermo per riparazione può essere sostituito da altro veicolo idoneo nelle forme e con le modalità previste dal successivo art. 40.

- 2. Gli intestatari di licenze ed i legittimi sostituti devono osservare, oltre a quelli di cui al comma 1, anche i seguenti obblighi:
 - a) curare che il tassametro funzioni regolarmente;
 - b) fornire adeguata informazione all'utente in merito alla tariffa in funzione;
 - c) sospendere immediatamente il servizio nel caso di guasto al tassametro. Qualora il guasto avvenga mentre l'autovettura è in servizio il conducente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'utente; ed è altresì tenuto a condurre a destinazione il passeggero, su richiesta dello stesso, pattuendo il corrispettivo in proporzione ai chilometri percorsi. In tali casi, il tassista è tenuto a dimostrare agli organi di vigilanza, su richiesta degli stessi, l'accaduto e la riparazione.
 - d) rilasciare, se richiesto, ricevuta di pagamento vidimata dal Servizio competente. Tale ricevuta deve contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni: numero del taxi, somma pagata, supplementi applicati, luogo di partenza, luogo di destinazione e firma del conducente;
 - e) osservare scrupolosamente le turnazioni stabilite, in relazione agli orari ed alle aree di stazionamento:
 - f) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
 - g) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine d'arrivo, quando il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
 - h) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio, interrompendolo quando il trasporto è concluso;
 - i) fare stazionare il mezzo in posizione tale, che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli.

Art. 37 Divieti per gli intestatari delle licenze e autorizzazioni

- 1. Agli intestatari di licenze o di autorizzazioni, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:
 - a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
 - b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sul carta di circolazione;
 - c) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
 - d) portare animali propri nell'autovettura;
 - e) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - f) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) chiedere una somma maggiore di quella indicata dal tassametro, ovvero di quella pattuita;
 - h) fumare durante la guida;
 - i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;

- j) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, fatta eccezione per quelli indicati nel successivo art. 39 comma 10.
- 2. Agli intestatari di licenza taxi nonché ai legittimi sostituti sono prescritti anche i seguenti divieti:
 - a) accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata tramite radio-taxi e colonnina telefonica sita nel posteggio oppure per orari non coperti dei turni di servizio;
 - b) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni del servizio fatti salvi il caso di cui alla lettera a);
 - c) ospitare sul veicolo persone estranee per attività non inerenti il servizio.
- 3. Agli intestatari di autorizzazioni N.C.C., nonché ai legittimi sostituti, sono prescritti anche i seguenti divieti:
 - a) stazionare con l'autovettura a disposizione del pubblico, ovvero procurarsi il noleggio, in altri Comuni.

Art. 38 Codice di Comportamento

- 1. Tutti gli obblighi e divieti posti a carico dei conducenti dal presente regolamento, ne costituiscono, nel loro complesso, il Codice di Comportamento.
- 2. All'atto della consegna del titolo autorizzativo, i conducenti sottoscrivono tale Codice, per presa visione.

CAPO IX CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE/NATANTI – VERIFICHE

Art. 39 Caratteristiche dei veicoli e dei natanti

- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge n. 21 del 1992, si provvede al rilascio per ogni veicolo adibito al servizio di taxi:
 - a) di un apposito contrassegno in metallo o altro materiale idoneo, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - 1. Comune di Pavia e relativo stemma comunale
 - 2. dicitura in colore nero "servizio pubblico Taxi".

- b) di n. 4 contrassegni recanti il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza da applicarsi n°2 sulle fiancate del veicolo e n° 2 all'interno dell'abitacolo in posizione ben visibile dai passeggeri (piantoni).
- 2. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della Legge n. 21 del 1992, si provvede, per ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, al rilascio di:
 - a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
 - b) un contrassegno in metallo o altro materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - Comune di Pavia e relativo stemma comunale;
 - numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione;
 - dicitura in nero N.C.C...
- 3. I titolari delle licenze/autorizzazioni sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'acquisto dei contrassegni.
- 4. I natanti in servizio assimilato a quello di taxi sono soggetti ai requisiti di omologazione, conformità e sicurezza stabiliti dalle leggi e dai provvedimenti emanati dall'autorità competente in materia di navigazione interna, fermo quanto stabilito all'art.2. I natanti devono possedere specifiche e documentate caratteristiche tecniche atte a garantire, singolarmente e nel complesso, un impatto ambientale modesto, in particolare con riferimento al moto ondoso generato.
 - Le autovetture adibite al Servizio di Taxi sono munite di un tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
- 5. E' obbligatorio il contrassegno luminoso "taxi" collocato sul tetto dell'autovettura, da mantenersi in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, di tipo e dimensioni previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 6. La colorazione esterna delle autovetture adibite a taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere conforme a quanto stabilito nel D.M. Trasporti 19.11.1992.
- 7. I contrassegni, lo stemma e le targhe di cui ai precedenti commi devono essere conformi, per misura e caratteristiche, al bozzetto depositato presso il Servizio competente.
- 8. Le autovetture adibite al servizio taxi devono avere a bordo la carta dei servizi e la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza, esposta in modo ben visibile. La carta dei servizi e la tabella devono essere collocate sia nella parte anteriore del veicolo che nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere.

Art. 40 Tassametro

- 1) I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di tassametro omologato perfettamente funzionante e munito di dispositivo luminoso che renda facilmente leggibili anche di notte le indicazioni e attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare.
- 2) L'apparecchiatura, la cui impostazione deve essere effettuata in relazione alle tariffe indicate dal Comune, deve essere installata all'interno dell'abitacolo, nella parte anteriore del veicolo in modo tale da risultare perfettamente visibile anche dai sedili posteriori.
- 3) Il tecnico abilitato all'installazione dei dati, dovrà rilasciare a ciascun tassista, una certificazione attestante l'avvenuta apposizione di sigilli od altri strumenti tecnici che ne garantiscano la non manomissibilità, la regolare impostazione del tassametro in relazione alle tariffe deliberate dal Comune nonché il perfetto funzionamento dello strumento. Ogni titolare di licenza, prima di intraprendere il servizio, dovrà produrre tale certificazione all'Ufficio competente che potrà procedere, in ogni momento, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento.
- 4) La certificazione di cui sopra dovrà essere prodotta anche nei casi in cui il titolare della licenza dovesse procedere alla sostituzione del veicolo, riparazione del tassametro ed ogni altra eventuale operazione di manutenzione del tassametro stesso

Art. 41 Verifica delle autovetture e natanti

- Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo o natante prevista in capo agli organi della M.C.T.C., è compito della Polizia Locale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di conservazione e di decoro del veicolo o natante adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
- Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Locale provvede a darne segnalazione al Dirigente competente per materia per i provvedimenti di propria competenza.

Art. 42 Veicoli sostitutivi

- 1. Il veicolo fermo per riparazioni può essere sostituito da altro veicolo idoneo il quale potrà circolare valendosi della licenza riferita al veicolo in riparazione previo rilascio di nulla osta alla sostituzione temporanea del veicolo da parte del servizio competente, efficace per quindici giorni e rinnovabile non più di due volte.
- 2. Su istanza dei soggetti indicati all'art. 6 comma 4, l'Amministrazione Comunale può concedere agli stessi una o più licenze denominate "licenze BIS" per l'immatricolazione di taxi in servizio sostitutivo. Il veicolo sostitutivo è a disposizione dei tassisti del Comune, afferenti ai soggetti presentatori dell'istanza, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.

- 3. Il concessionario della "licenza BIS" assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata presunta di utilizzo dell'autovettura.
- 4. Il concessionario della licenza provvede ad informare tempestivamente l'Ufficio comunale competente trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.
- 5. Al titolare della licenza, al collaboratore familiare e al sostituto, è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli venga assegnata l'auto sostitutiva con "licenza BIS".
- 6. Le "licenze BIS", per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'art. 5 comma 1 della Legge n. 21 del 15.1.92 e non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze personali di esercizio del servizio taxi.
- 7. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi di cui all'art. 39 con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza.

CAPO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 43 Sanzioni

 Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, previste dalle Leggi Statali o Regionali, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino specifiche sanzioni nel Codice della Strada e nelle leggi statali e regionali vigenti in materia, ove il fatto non costituisca reato, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui ai successivi articoli.

Art. 44 Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle Leggi Regionali e Statali vigenti in materia, dal Codice della Strada, salvo che il fatto costituisca più grave illecito o reato, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro ai sensi dell'art. 7/bis Dlgs 267/200 nonché le sanzioni accessorie di cui ai successivi articoli 45, 46, 47e 48.

- 2. Per l'applicazione delle sanzioni saranno seguite le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 3. Avverso le violazioni al presente regolamento è ammesso ricorso in opposizione indirizzato al Sindaco da presentarsi entro trenta giorni dalla data di notifica o di contestazione.
- 4. L'avvenuto pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma 1 è ininfluente sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza.

Art. 45 Diffida

- 1. Ad eccezione delle specifiche sanzioni accessorie previste dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, l'Autorità Comunale diffida l'intestatario della licenza/autorizzazione nonché i suoi legittimi sostituti, nel caso di violazioni alle norme sancite dal vigente regolamento.
- 2. Il titolare di licenza o autorizzazione che commetta, entro due anni dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, al provvedimento di diffida consistente in un formale richiamo dell'autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

Art. 46 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

- 1. La licenza o l'autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a un giorno e non superiore a novanta giorni qualora l'intestatario o i suoi legittimi sostituti, anche nel caso tali ruoli siano stati ricoperti da persone diverse in tempi diversi, sia stato già diffidato e incorra di nuovo nella stessa infrazione nell'arco di due anni, oltreché per il verificarsi delle fattispecie di cui al 1° comma e 4° comma dell'art. 5 della Legge Regionale n. 20 del 1995, nonché nell'ipotesi in cui il titolare affidi il servizio a terzi privi dei requisiti.
- 2. Chiunque, nell'esercizio del servizio taxi o N.C.C., guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni. Il periodo di sospensione della licenza non potrà coincidere con l'eventuale periodo della sospensione della patente di guida previsto.
- 3. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio competente, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 3.

4. A seguito del provvedimento di sospensione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati al competente Ufficio Comunale, per il periodo di durata dell'atto sanzionatorio.

Art. 47 Revoca della licenza o dell'autorizzazione

- 1) La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono revocate nei seguenti casi:
 - a) perdita anche parziale dei requisiti d'idoneità morale e professionale;
 - b) cessione del mezzo non autorizzata;
 - c) inottemperanza al provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 46;
 - d) in caso di reiterazione delle violazioni che hanno comportato la sospensione della licenza o della autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora la licenza o autorizzazione sia stata sospesa per due volte in due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 2) La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio competente in materia, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 3.

Art. 48 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

- 1. La licenza e l'autorizzazione comunale d'esercizio sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
 - a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 20 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 23;
 - d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio, per un periodo superiore a sei mesi;
 - f) al verificarsi delle fattispecie di cui al 2° e al 5° comma dell'art. 5 della Legge Regionale n. 20 del 1995.
- 2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente in materia, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 3.

Art. 49 Procedimenti sanzionatori

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata

tempestivamente per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive. Il Responsabile del Servizio decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e, ove si tratti di irrogazione di sospensione, revoca o decadenza, anche il competente ufficio provinciale della M.C.T.C..

 Qualora la violazione accertata e sanzionata a livello disciplinare concerna il servizio taxi gli atti del procedimento sono trasmessi al Corpo di Polizia Municipale, affinché proceda, ove sussistano le condizioni, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 Contingente di licenze taxi e autorizzazioni per autonoleggio

1. Il numero e il tipo dei veicoli e natanti da adibire all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea sono attualmente stabiliti come segue:

	Servizio di taxi	Servizio di n.c.c.
autovetture	32	42
motocarrozzette	0	
veicoli a trazione animale	0	5
autobus	0	
natanti (*)	5	

^(*) assimilati taxi

- ulteriori modifiche dei contingenti numerici delle licenze taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente, possono essere stabilite tempo per tempo con deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto delle modalità previste dall'art. 7 della L.R. 15.4.1995 n. 20.
- 3. Le tariffe da applicarsi al servizio di taxi, incluso assimilato effettuato con natanti, sono stabilite tempo per tempo con deliberazione della giunta comunale. Esse sono a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per quello extraurbano.
- 4. I corrispettivi del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 51 Carta dei Servizi

- 1. L'Amministrazione Comunale promuove la pubblicazione di una Carta dei servizi, con l'indicazione degli standard qualitativi che si impegna ad assicurare agli utenti, determinati secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia e competitività sentita anche la Commissione di cui all'art. 3.
- 2. Gli standards sono vincolanti per i conducenti, per cui, in caso di mancato rispetto da parte loro, senza giustificato motivo, si applicheranno le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi e divieti di cui agli artt. 36 e 37.

Art. 52 Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuto esecutivo, ad ogni effetto, l'atto deliberativo della sua adozione.
- 2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia precedentemente emanate.

Art. 53 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge Quadro 15 gennaio 1992 n. 21 ed alla Legge della Regione Lombardia 15 aprile 1995 n. 20.

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina del Servizio
- Art. 2 Definizione del Servizio

CAPO II: COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

- Art. 3 Composizione e nomina
- Art. 4 Modalità di funzionamento
- Art. 5 Funzioni della Commissione

CAPO III: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 6 Titoli per l'esercizio del Servizio
- Art. 7 Cumulo dei titoli
- Art. 8 Ambiti operativi territoriali
- Art. 9 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 10 Rimborso delle accise

CAPO IV: ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 11 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 12 Impedimenti soggettivi

CAPO V: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIONI PER N.C.C.

- Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 14 Contenuto del bando
- Art. 15 Commissione di concorso
- Art. 16 Attività della Commissione di concorso
- Art. 17 Titoli preferenziali
- Art. 18 Presentazione delle domande
- Art. 19 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 20 Licenze/Autorizzazioni Inizio del Servizio
- Art. 21 Registro comunale

CAPO VI: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 22 Trasferibilità del titolo per atto inter vivos
- Art. 23 Trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto mortis causa

CAPO VII: MODALITÀ DEL SERVIZIO

- Art. 24 Caratteristiche del Servizio Taxi e N.C.C.
- Art. 25 Uso collettivo del taxi
- Art. 26 Stazionamento taxi
- Art. 27 Pubblicità del servizio taxi
- Art. 28 Radio taxi
- Art. 29 Turni del Servizio Taxi
- Art. 30 Stazionamento N.C.C.
- Art. 31 Sospensione del Servizio per ferie Assenze Aspettative e distacchi
- Art. 32 Sostituzione alla guida nel Servizio Taxi
- Art. 33 Collaborazione familiare
- Art. 34 Trasporto disabili
- Art. 35 Tariffe taxi

CAPO VIII: OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI

- Art. 36 Obblighi per gli intestatari di licenze e autorizzazioni
- Art. 37 Divieti per gli intestatari delle licenze e autorizzazioni
- Art. 38 Codice di Comportamento

CAPO IX: CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE - VERIFICHE

- Art. 39 Caratteristiche dei veicoli e dei natanti
- Art. 40 Tassametro
- Art. 41 Verifica delle autovetture e dei natanti
- Art. 42 Veicoli di scorta

CAPO X: ILLECITI E SANZIONI

- Art. 43 Sanzioni
- Art. 44 Sanzioni pecuniarie
- Art. 45 Diffida
- Art. 46 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 47 Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 48 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 49 Procedimenti sanzionatori

CAPO XI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 50 Contingente di licenza taxi e autorizzazioni per autonoleggio
- Art. 51 Carta dei Servizi
- Art. 52 Entrata in vigore
- Art. 53 Rinvio